



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI

Modificato ed integrato con delibera C.C. n. 5 del 19.02.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Paola Bulfon)

IL SINDACO
(dott.ssa Daniela Marcoccio)

SOMMARIO

CAPO I - Principi fondamentali e gestione del tributo

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Presupposto d'imposta

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Titolarità dell'imposta

Art. 5 – Funzionario responsabile

CAPO II - Oggetti e valori imponibili

Art. 6 - Fabbricati iscritti in Catasto

Art. 7 - Immobili di interesse storico o artistico

Art. 8 - Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Art. 9 – Accatastamento dei fabbricati

Art. 10 - Aree edificabili

Art. 11 - Fattispecie equiparate alle aree edificabili

Art. 12 - Fondi agricoli e fabbricati rurali

Art. 13 - Esenzione per immobili di enti non commerciali

CAPO III - Aliquote e detrazioni

Art. 14 - Aliquote d'imposta

Art. 15 - Abitazione principale

Art. 16 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

Art. 17 – Regime agevolato dell'abitazione principale

CAPO IV - Obblighi dichiarativi

Art. 18 - Variazioni di soggettività passiva

Art. 19 - Variazioni su immobili in comproprietà (soppresso)

Art. 20 - Comunicazione di agevolazioni (**abrogato**)

CAPO V - Versamenti, accertamenti, rimborsi

Art. 21 - Versamenti d'imposta

Art. 22 - Versamenti relativi ad immobili in comproprietà

Art. 23 - Accertamenti

Art. 24 - Accertamento con adesione

Art. 25 - Rateazione

Art. 26 – Rimborsi

Art. 26 bis - Interessi

Art. 27 - Inedificabilità sopravvenuta

Art. 28 - Compensazioni

Art. 29 - Riscossione coattiva

Art. 30 - Fondo incentivante

Art. 31 - Interpello

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 - Adempimenti dichiarativi ed accertativi

Art. 33 – Abrogazioni

CAPO I - Principi fondamentali e gestione del tributo

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del d. lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel territorio comunale di Moggio Udinese dell'imposta comunale sugli immobili istituita con d. lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del citato d. lgs. n. 504/1992 e di ogni altra disposizione di legge statale in tema di ICI.

Note

Art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei ministeri delle Finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. (1)

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa. (2)

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure a evidenza pubblica. (3)

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. (abrogato dall'art. 1, comma 224, lettera b), della legge 24.12.2007 n. 244).

7. (abrogato dall' art. 10, L. 28.12.2001, n. 448)

(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall' art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, con decorrenza dal 15.01.2000.

(2) Le parole "sulle entrate tributarie" sono state aggiunte dall' art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506, con decorrenza dal 15.01.2000.

(3) La lettera b) è stata così sostituita dall'art. 1, comma 224, lettera a), della legge 24.12.2007 n. 244.

Art. 59 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

l) (soppresso dall'art. unico, comma 175, l. 27.12.2006 n. 296)

m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

n) (soppresso dall'art. unico, comma 175, l. 27.12.2006 n. 296)

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

2. (soppresso dall'art. unico, comma 175, l. 27.12.2006 n. 296)

3. (soppresso dall'art. unico, comma 175, l. 27.12.2006 n. 296)

Il d. lgs. 30.12.1992 n. 504 reca l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

Art. 2 - Presupposto d'imposta

1. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili è dato dal possesso di fabbricati e di aree edificabili siti nel territorio comunale e destinati a qualsiasi uso, inclusi gli immobili strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

2. L'imposta è dovuta in ragione di ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno in cui il possesso medesimo è protratto.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie sullo stesso, sia esso persona fisica o giuridica, anche se non residente nel territorio del Comune o dello Stato o se non abbia ivi la sede legale od amministrativa o non vi eserciti l'attività.

2. Negli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Nei fabbricati strumentali ad impresa, classificati o classificabili nel gruppo catastale D, il locatario acquista la qualità di soggetto passivo dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Non è soggetto passivo d'imposta il coniuge assegnatario dell'abitazione familiare in forza di provvedimento pronunciato nel giudizio di separazione coniugale o di divorzio, qualora lo stesso non sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale sull'immobile o su quota di esso.

Art. 4 - Titolarità dell'imposta

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Moggio Udinese.

2. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, ove non sia diversamente stabilito, sono svolte in forma diretta dal Comune di

Moggio Udinese, nella propria veste di titolare del tributo.

3. In alternativa alla gestione diretta, con deliberazione del Consiglio il Comune può optare per l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni di cui al comma 2 in forma associata con altri Comuni, oppure mediante affidamento a soggetto esterno, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Possono essere investiti dell'affidamento:

1) i soggetti iscritti nell'Albo dei concessionari, istituito con decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000 n. 289;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che il Comune di Moggio Udinese, titolare del capitale sociale, eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune di Moggio Udinese; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale comunale;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato d. lgs. n. 267/2000, iscritte nell'Albo dei concessionari istituito con d.m. n. 289/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di

procedure a evidenza pubblica.

4. (soppresso)

5. (soppresso)

6. La deliberazione consiliare di cui al comma 3 enuncia le motivazioni, sul piano amministrativo e finanziario, della gestione associata o dell'affidamento esterno, ne predetermina gli indirizzi ed i limiti temporali ed approva lo schema di convenzione o di disciplinare. La devoluzione a società o concessionario esterno delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione del tributo comporta il trasferimento al soggetto affidatario della titolarità dei connessi poteri amministrativi e dei rapporti giuridici tributari, sia sul piano sostanziale che processuale; il Comune conserva la titolarità del potere di disciplina regolamentare e di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

Note

L'art. 52, comma 5, lettera b), del d. lgs. 15.12.1997 n. 446, nel testo modificato dall'art. 1, comma 224, della legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria per l'anno 2008), disciplina i requisiti imposti ai soggetti esterni all'amministrazione per l'affidamento ad essi delle funzioni di gestione delle entrate locali. Il testo aggiornato della disposizione è riportato in calce all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 113, comma 5, d. lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.), come sostituito dall'art. 14 d.l. 30.9.2003 n. 269, conv. con modif. In legge 24.11.2003 n. 326

"5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".

D.M. 11.9.2000 n. 289

Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare

attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. La Giunta nomina all'interno della struttura amministrativa comunale un Funzionario responsabile, il quale è investito dei poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. Il Funzionario responsabile sottoscrive la corrispondenza relativa all'imposta, emette gli avvisi bonari, gli atti di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni, appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, emana le ingiunzioni fiscali e dispone i rimborsi. Il Funzionario è altresì competente a correggere o revocare in autotutela gli atti emanati nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. In caso di contenzioso, il Funzionario sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione di stare in giudizio; lo stesso può essere delegato dal Sindaco alle funzioni di rappresentanza e difesa presso le Commissioni Tributarie.

4. Il nominativo del funzionario responsabile è comunicato, entro sessanta giorni dalla nomina, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Qualora le potestà gestorie dell'imposta siano delegate a società o concessionario esterno a sensi dell'art. 4, le funzioni di cui al presente articolo sono assunte da persona fisica nominata dal gestore, in possesso di titolo di studio e preparazione professionale adeguati al compito. Il Comune può designare un proprio dipendente incaricato delle funzioni di vigilanza sull'operato del gestore delegato, anche a tutela dei diritti dei contribuenti. Non si applica il comma 3 del presente articolo.

CAPO II - Oggetti e valori imponibili

Art. 6 - Fabbricati iscritti in Catasto

1. La base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è determinata applicando all'ammontare della rendita catastale, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione ed aumentata del coefficiente di legge, il moltiplicatore:

a) 100 per le unità immobiliare classificate nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (depositi, laboratori e simili), ad esclusione delle categorie A/10 e C/1;

b) 140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B (collegi, ospedali e simili);

c) 50 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici, studi privati) e nel gruppo catastale D (fabbricati a destinazione speciale: opifici, alberghi, teatri, banche e simili);

d) 34 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi, botteghe).

Note

Il moltiplicatore dei fabbricati del gruppo catastale B è stato incrementato a 140 dall'art. 2, comma 45, del d.l. 3.10.2006 n. 262, convertito in l. 24.11.2006 n. 286.

Il coefficiente di rivalutazione della rendita catastale dei fabbricati è il 5%. Per calcolare la base imponibile del fabbricato, occorre pertanto assumere la rendita risultante in catasto, aumentarla del 5% e moltiplicare il relativo importo per il moltiplicatore applicabile alla tipologia in cui ricade il fabbricato.

Art. 7 - Immobili di interesse storico o artistico

1. La base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico, come individuati negli artt. 10 e ss. del d. lgs. 22.1.2004 n. 42, è data dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui il fabbricato è sito.

Note

d. lgs. 22.1.2004 n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Art. 8 - Fabbricati classificabili nel gruppo

catastale D

1. Il valore imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote d'ammortamento, con applicazione dei coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. In caso di locazione finanziaria, il valore dei fabbricati di cui al primo comma è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è tenuto a comunicare al locatario i dati necessari al computo del medesimo.

3. Il possessore ed, in caso di locazione finanziaria, il locatore od il locatario dell'immobile, possono esperire il procedimento di attribuzione della rendita catastale di cui al d.m. 19.4.1994 n. 701 (doc-fa).

4. Il criterio di determinazione della base imponibile sulla scorta delle scritture contabili, di cui ai commi 1 e 2, è applicato sino al termine dell'anno solare nel corso del quale il fabbricato è iscritto in Catasto con attribuzione di rendita. Dal primo gennaio successivo all'inserimento della rendita in atti catastali, il valore è calcolato secondo i criteri ordinari, applicando alla rendita medesima i coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 6.

Note

D.M. 19.4.1994 n. 701

Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari

Art. 9 – Accatastamento dei fabbricati

1. Ai sensi dell'art. 28 del r.d.l. 13.4.1939 n. 652, come modificato dall'art. 34-*quinquies* del d.l. 10.1.2006 n. 4, convertito con modificazioni in legge 9.3.2006 n. 80, i fabbricati nuovi devono essere dichiarati all'Agenzia del Territorio nel

termine di trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorchè siano esenti, in via temporanea o permanente, dall'imposta comunale sugli immobili. Sono soggetti a dichiarazione entro lo stesso termine i fabbricati che hanno perduto i requisiti di esenzione dell'imposta.

2. Ai sensi dell'art. art. 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del d.l. 10.1.2006 n. 4, convertito con modificazioni in legge 9.3.2006 n. 80, le mutazioni nello stato delle unità immobiliari già censite devono essere presentate all'Agenzia del Territorio nel termine di trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004 n. 311, richiede ai possessori di fabbricati non iscritti in Catasto o la cui rendita non sia più adeguata alle condizioni attuali dell'immobile, di promuovere, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito, l'accatastamento o la correzione della rendita mediante il procedimento di cui al d.m. 19.4.1994 n. 701 (doc-fa). Copia della richiesta è trasmessa all'Agenzia del Territorio per i provvedimenti di propria competenza.

Note

Art. 34 quinquies d.l. 10.1.2006 n. 4 conv. con mod. in l. 9.3.2006 n. 80

1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso.

Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento";

b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. (1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'allegato alla L. 09.03.2006, n. 80 con decorrenza dal 12.03.2006.

art. 1, commi 336 e 337, l. 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005)

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Art. 10 - Aree edificabili

1. Costituisce area fabbricabile il suolo che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in forza degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel territorio comunale.

2. La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Con delibera della Giunta Comunale, adottata nei termini per la determinazione delle aliquote d'imposta, può essere disposta la ricognizione periodica, per aree omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora il contribuente determini l'imposta sulla base di un valore imponibile non inferiore a quello risultante dalla deliberazione.

4. In caso di cambiamento di destinazione d'uso di un'area da agricola o vincolata a superficie edificabile, il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il nuovo regime urbanistico e tributario del suolo posseduto, con indicazione della superficie interessata, della categoria e degli indici di edificabilità e del valore imponibile risultante dalla deliberazione di cui al comma 3, se adottata. La comunicazione è resa con raccomandata a. r. o con altro strumento idoneo ad assicurare la conoscenza della ricezione dell'atto da parte del destinatario. Il contribuente è tenuto agli adempimenti d'imposta a far tempo dal ricevimento della predetta comunicazione.

5. Indipendentemente dalla previsione degli strumenti urbanistici, non si considerano edificabili le superfici, risultanti da singolo mappale o da più mappali contigui, che non superino la misura di 200 mq.

6. Non si considerano edificabili, anche se accatastate separatamente, le superfici adibite dal possessore a servizio od ornamento di

fabbricato abitativo, purchè il vincolo pertinenziale risulti da elementi precisi ed univoci e da denuncia del contribuente. In carenza di recinzioni, siepi o altri elementi fisici che delimitino l'area pertinenziale, l'estensione di questa si presume non eccedente i 500 mq, salvo prova contraria.

7. Non si considerano altresì edificabili i terreni sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale, mediante esercizio delle attività di coltivazione, di allevamento, di selvicoltura e di funghicoltura, nonchè di attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti o condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi di cui all'art. 11 della L. 9.1.1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dagli elenchi ha effetto con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stata disposta.

8. Ai fini previsti dal comma precedente, è equiparato al coltivatore diretto o all'imprenditore agricolo a titolo principale il pensionato, cancellato dagli elenchi predetti, che persegua la coltivazione del fondo, a condizione che il reddito ricavato dall'attività agro-silvo-pastorale non sia inferiore al 25% dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta sui redditi nell'anno precedente, al netto del reddito di pensione.

Note

Art. 11 l. 9.1.1963 n. 9

A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della L. 26 ottobre 1957, n. 1047 e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della L. 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1945, numero 75.

A partire dall'1 gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma quarto, del D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, numero 212.

Art. 11 - Fattispecie equiparate alle aree edificabili

1. Sono equiparati alle aree edificabili, ai fini della determinazione della base imponibile e dell'applicazione delle aliquote d'imposta:

- a) i fabbricati demoliti ed i fabbricati crollati per qualsiasi causa;
- b) i fabbricati sottoposti ad interventi di recupero ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del d. lgs. 6 giugno 2001 n. 380;
- c) i fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione.

2. Nei casi di cui al presente articolo, il valore imponibile dell'immobile è rappresentato dal valore dell'area edificabile, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, recupero o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, sino alla data di inizio dell'utilizzo del fabbricato.

Note

Art. 3 d. lgs. 6.6.2001 n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
- e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
 - e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
 - e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come

interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 12 - Fondi agricoli e fabbricati rurali

1. Costituisce terreno agricolo il suolo adibito all'esercizio delle attività di coltivazione, di allevamento, di selvicoltura e di funghicoltura, nonché ad attività di trasformazione e vendita di prodotti agricoli quando rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura.

2. I fondi agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del d. lgs. n. 504/1992.

3. I fabbricati che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 9, commi 3 e 3 bis, del d.l. 30.12.1993 n. 557 convertito in L. 26.2.1994 n. 133, nel testo vigente, sono considerati rurali e godono di esenzione d'imposta, anche se dotati di propria rendita catastale. Qualora il fabbricato perda i requisiti di ruralità in corso d'anno, l'imposta maturata può essere corrisposta nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno medesimo, in rata unica, senza applicazione di interessi né di sanzioni.

Note

Art. 7 d. lgs. 30.12.1992 n. 504 (decreto istitutivo dell'ICI)

1. Sono esenti dall'imposta:

(...)

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 13 - Esenzione per immobili di enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 504/1992, per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, religiose o di culto, si applica limitatamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, dagli enti utilizzatori.

2. L'esenzione di cui al comma 1 non si applica ai fabbricati o alle porzioni di fabbricato in cui si svolgono attività di natura commerciale. Non sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte dall'ente non commerciale in conformità alle proprie finalità istituzionali, senza una specifica organizzazione d'impresa e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione o preordinati esclusivamente alla raccolta di fondi per beneficenza.

Note

Art. 7 d. lgs. 30.12.1992 n. 504 (decreto istitutivo dell'ICI)

1. Sono esenti dall'imposta:

(...)

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 87 , comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

CAPO III - Aliquote e detrazioni

Art. 14 - Aliquote d'imposta

1. L'aliquota d'imposta è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro il

termine di approvazione del Bilancio di previsione, in conformità alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. L'aliquota è fissata entro la misura minima del 4 per mille e la misura massima del 7 per mille. Essa può essere differenziata, all'interno dei predetti limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, di alloggi non locati o di immobili locati a residenti. Per gli immobili non abitativi, non sono comunque consentiti trattamenti difformi di fattispecie ricadenti nella medesima categoria catastale.

3. Al fine di assicurare piena equità impositiva, l'aliquota può essere stabilita in misura ridotta, entro il limite minimo di cui al comma 2, per unità immobiliari ubicate in località particolarmente disagiate del territorio comunale.

Art. 15 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.E.R.; la ex casa coniugale del soggetto titolare del diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, e non sia proprietario o titolare di diritto reale su altra abitazione nel Comune di Moggio Udinese.

2. Il trattamento tributario dell'abitazione principale si estende alle relative pertinenze, anche se possedute, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da persone fisiche componenti il nucleo familiare del possessore dell'abitazione principale. Si considerano pertinenze, anche se situate in edifici diversi da quello in cui è ubicata

l'abitazione principale, le unità iscritte in categoria catastale C/2 (magazzini, locali di deposito e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse e/o aperte e simili).

3. Per l'individuazione dell'abitazione principale fanno fede le risultanze anagrafiche, salvo che il contribuente provi in modo circostanziato ed incontrovertibile la sussistenza della dimora abituale pur in difetto di iscrizione anagrafica. In tal caso l'ufficio tributi rimette gli atti all'anagrafe comunale per le relative operazioni di verifica ed iscrizione.

4. E' comunque escluso il riconoscimento dell'abitazione principale, qualora il contribuente usufruisca di analogo beneficio in altro Comune del territorio nazionale.

Art. 16 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale, nel limite di una sola unità immobiliare per ogni soggetto passivo:

a) l'unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di sanità e/o assistenza a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità abitativa stessa non risulti locata, o concessa in comodato a terzi;

b) l'unità immobiliare ad uso abitativo concessa dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado, i quali vi abbiano la residenza anagrafica;

c) l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nel registro anagrafico A.I.R.E. del Comune di Moggi Udinese, adibita ad abitazione principale nel territorio comunale e non locata a terzi.

2. E' esclusa la facoltà di equiparazione di cui al presente articolo, qualora il soggetto passivo sia già titolare di abitazione principale, ai sensi dell'art. 15, la quale usufruisca dell'esenzione di cui all'art. 17.

Art. 17 - Regime agevolato dell'abitazione principale

1. Le abitazioni principali, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9, sono esenti dall'imposta a far tempo dal 1.1.2008, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni in legge 24.7.2008 n. 126.

2. Le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9, restano soggette all'imposta, ferma restando l'applicazione della detrazione di € 103,29 prevista dall'art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 504/1992.

3. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, il Consiglio comunale ha facoltà di incrementare la detrazione di cui al comma 2, ovvero di deliberare un'aliquota agevolata per le unità ivi descritte.

4. L'esenzione, la detrazione ovvero l'aliquota agevolata previste dal presente articolo sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

CAPO IV - Obblighi dichiarativi

Art. 18 - Variazioni di soggettività passiva

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, il contribuente è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarazione o di comunicazione di fatti od atti comportanti costituzione, modificazione, estinzione, acquisto o cessione di proprietà o di diritti reali sull'immobile, che determinino variazioni nella soggettività passiva del tributo o un diverso ammontare dell'imposta.

2. Non sono parimenti soggette a denuncia o comunicazione le variazioni di soggettività passiva conseguenti a successioni per causa di morte, per le quali gli eredi e i legatari abbiano presentato la prescritta dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.

3. I dati necessari alla gestione dell'imposta sono acquisiti dal Comune in forma diretta, mediante trasmissione materiale di copia degli atti o mediante collegamento telematico, presso i competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari).

4. In deroga alla disposizione del primo comma, permane, in capo al contribuente, l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia ICI, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le variazioni, nei seguenti casi:

- a) compravendita di area edificabile, trasformazione di terreno in area edificabile o variazione del valore imponibile dell'area edificabile. La denuncia non è necessaria se il contribuente liquida l'imposta sulla base di un valore unitario non inferiore agli importi di riferimento eventualmente deliberati dal Comune;
- b) adibizione ad area pertinenziale di terreni catastalmente separati dal fabbricato al quale si intendono asservire;
- c) fattispecie di equiparazione dell'immobile all'abitazione principale, a sensi dell'art. 16, ed ogni altra fattispecie a cui si ricollegli un'esenzione od agevolazione d'imposta;
- d) ogni altra ipotesi in cui, non facendosi luogo a trascrizione nei registri immobiliari e/o a voltura catastale del negozio giuridico, la fattispecie impositiva non è resa nota al Comune attraverso l'interscambio dei dati catastali.

Note

art. 37, comma 53, del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n. 248

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 19 - Variazioni su immobili in comproprietà

soppresso

Art. 20 - Comunicazione di agevolazioni (abrogato)

CAPO V - Versamenti, accertamenti, rimborsi

Art. 21 - Versamenti d'imposta

1. L'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Consiglio è versata in due rate di uguale importo, scadenti rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

2. Il contribuente ha facoltà di calcolare il versamento in acconto sulla metà dell'imposta dovuta in forza delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel precedente anno solare; in tal caso il versamento a saldo è calcolato sul conguaglio dovuto per l'anno in corso. E' altresì facoltà del contribuente versare l'intero importo dovuto entro il termine di pagamento della rata in acconto.

3. Il Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può deliberare, anche per singole parti del territorio comunale, la proroga dei termini di pagamento nel limite di un anno dalla scadenza ordinaria, salvo maggiori proroghe riconosciute da disposizioni di legge.

4. Nel caso di morte del contribuente, i termini di versamento scadenti nell'anno solare del decesso sono prorogati al 16 giugno dell'anno successivo. Gli eredi hanno facoltà di versare a nome del defunto l'imposta dovuta sugli immobili compresi nell'asse ereditario, per l'intero anno solare in cui si è verificato il decesso.

5. Il versamento dell'imposta è effettuato nei conti correnti bancari e postali indicati dal Comune oppure, in caso di riscossione tramite concessionario, nei conti correnti intestati al concessionario medesimo. Il contribuente ha facoltà di utilizzare come strumento di pagamento, in alternativa a quanto previsto al periodo precedente, il modello F24. Il Comune, in caso di riscossione diretta, ovvero la società o il concessionario incaricati della riscossione, inviano al contribuente, entro il 16 maggio dell'anno di riferimento, una nota illustrativa delle modalità di calcolo ed applicazione dell'imposta per l'anno in corso, corredata dai bollettini di versamento in acconto e a saldo.

6. La nota di cui al comma 5 può contenere una proposta di calcolo non vincolante dell'imposta dovuta dal contribuente in base alle risultanze della banca dati, con l'avvertenza che il calcolo deve essere corretto in caso di variazioni di soggettività passiva o di condizioni particolari non ancora note all'ente impositore. Non è soggetto a sanzioni il contribuente che, affidandosi senza sua colpa alla proposta di calcolo, abbia versato un'imposta inferiore al dovuto.

7. Il pagamento dell'imposta è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a tale importo.

8. Non sono dovuti i pagamenti d'importo inferiore a Euro 5,00.

Art. 22 - Versamenti relativi ad immobili in proprietà

1. Nelle comunioni, ogni partecipante è tenuto a versare l'imposta calcolata sulla propria quota di possesso. E' tuttavia consentito il

versamento cumulativo dell'intero importo da parte di uno solo dei comproprietari, con effetto liberatorio per tutti i contitolari.

Art. 23 - Accertamenti

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta è accertato dal Funzionario responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato, recante il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente, a mezzo di messo comunale o raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

1-bis. La motivazione dell'avviso deve compiutamente illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'avviso reca in allegato o riproduce il contenuto essenziale degli atti in esso richiamati, che non siano già conosciuti né ricevuti dal contribuente; contiene altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in autotutela, della Commissione tributaria a cui è possibile ricorrere, delle modalità e del termine di ricorso, e del termine di sessanta giorni, decorrenti dal suo ricevimento, entro cui effettuare il pagamento.

2. Salvo i casi in cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione comunale, l'avviso di accertamento è preceduto da un avviso bonario, con il quale si comunicano al contribuente le irregolarità riscontrate all'esito del controllo, con invito alla regolarizzazione della propria posizione e/o al versamento spontaneo delle somme dovute, ovvero alla produzione di chiarimenti e scritti difensivi. Il contribuente destinatario dell'avviso bonario può avvalersi del ravvedimento operoso ove ne ricorrano i presupposti.

3. Ogni immobile ed ogni annualità d'imposta

determinano un'autonoma obbligazione tributaria. Nei casi in cui, ai sensi del quarto comma dell'art. 18, permane l'obbligo di dichiarazione del contribuente, la mancata denuncia di un singolo cespite è sanzionata con accertamento per omessa dichiarazione.

4. Il Funzionario responsabile del tributo provvede, nell'ambito delle risorse assegnate, ad attivare e/o potenziare i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati strumentali alla lotta all'evasione.

Art. 24 - Accertamento con adesione

1. Nell'accertamento dell'imposizione sulle aree edificabili, l'Amministrazione ed il contribuente possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, secondo i principi e criteri direttivi di cui al D.p.r. 19 giugno 1997 n. 218 nel testo vigente.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imposizione di area edificabile, può richiedere, con istanza depositata o spedita nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto, che la propria posizione tributaria sia definita mediante il procedimento di cui al presente articolo. Il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi al giudice tributario rimane sospeso a far tempo dalla consegna o dall'invio dell'istanza di adesione, per un periodo massimo di 90 giorni entro i quali il procedimento di accertamento con adesione deve essere concluso. L'istanza di adesione è inammissibile ove il contribuente abbia già presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; essa diviene altresì improcedibile ove il contribuente produca ricorso nelle more del procedimento di adesione e prima che lo stesso sia concluso.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, il Funzionario responsabile, previa deliberazione dell'ammissibilità e della tempestività dell'istanza, convoca il contribuente presso l'ufficio in data non anteriore a sette giorni dal

ricevimento dell'avviso di convocazione. Il contribuente, in caso di impedimento, può chiedere un rinvio dell'incontro o concordare con l'ufficio una nuova data.

4. Il contribuente ha facoltà di presentare, sino alla data della discussione orale, memorie, osservazioni scritte e perizie, e può farsi assistere o rappresentare da professionista di fiducia al quale abbia conferito mandato. In caso di esame di fattispecie particolarmente complesse, le parti possono concordare l'aggiornamento a successiva udienza, entro il termine finale di cui al comma 2.

5. In caso di accordo sui valori imponibili, è redatto processo verbale contenente l'indicazione della base imponibile concordata ed il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni. L'accordo è sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o dal professionista munito di potere di rappresentanza. Le somme indicate devono essere versate in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data del verbale, salvo rateazione a norma dell'articolo seguente.

6. In caso di mancato accordo sui valori imponibili, o in caso di mancata conclusione del procedimento di adesione nel termine di cui al comma 2, il procedimento medesimo si estingue. Il residuo termine per proporre ricorso al giudice tributario contro l'atto di accertamento riprende a decorrere dalla data del verbale negativo sottoscritto dalle parti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

7. Le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate a mezzo raccomandata, messo comunale, fax o posta elettronica.

Note

d.p.r. 19.6.1997 n. 218

Disposizioni in materia di accertamenti con adesione e di conciliazione giudiziale

Art. 25 - Rateazione

1. Qualora la somma a debito del contribuente, risultante dall'avviso di accertamento di cui all'art. 23 o dal verbale di accertamento con adesione di cui all'art. 24, sia complessivamente superiore all'importo di € 500,00 anche se risultante dalla somma di più atti contestuali, il contribuente può chiedere la rateazione del proprio carico tributario in un massimo di cinque rate di pari importo, di cui la prima da versarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'accertamento o dalla definizione del verbale di adesione e le successive con intervalli non superiori al bimestre. Gli importi delle rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi legali maturandi dalla scadenza della prima rata al saldo, calcolati esclusivamente sull'importo dovuto a titolo di imposta o maggiore imposta e con divieto di anatocismo.

2. Qualora la somma a debito di cui al primo comma sia superiore all'importo di € 2.500,00 la rateazione può essere effettuata in un massimo di dieci rate.

3. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del contribuente che alla tutela delle ragioni di credito dell'Amministrazione, e si pronuncia con provvedimento motivato. La rateazione deve essere comunque concessa ove il contribuente produca a garanzia una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa per l'intero importo rateizzato comprensivo di interessi, di durata non inferiore ai novanta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata e con espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta per il contribuente la perdita del beneficio del termine ed il diritto dell'Amministrazione di esigere coattivamente il proprio credito residuo, ovvero di escutere l'istituto bancario o la compagnia assicurativa garante.

5. Qualora il debito del contribuente sia iscritto a ruolo coattivo ai sensi del D.p.r. 29.9.1973 n. 602, non si applicano i commi precedenti e la

rateazione del carico è regolata dall'art. 19 del medesimo decreto, nel testo vigente in seguito alle modificazioni apportate dall'art. 1, comma 145, della legge 24.12.2007 n. 244, e dall'art. 36, comma 2 bis, del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni in legge 28.2.2008 n. 31. La rateazione medesima è concessa ed è gestita dall'Agenzia provinciale di riscossione che ha notificato la cartella di pagamento.

Art. 26 - Rimborsi

1. Il rimborso al contribuente delle somme versate in autoliquidazione e non dovute è disposto su domanda dell'avente diritto, da prodursi nel termine di decadenza di cinque anni, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di surrogazione della rendita catastale di un immobile con nuova rendita di importo inferiore, si procede a rimborso, su istanza di parte da prodursi nel termine di cui al comma 1, a condizione che la nuova rendita sia stata determinata da provvedimento del giudice o che risulti, in virtù di dichiarazione dell'Agenzia del Territorio o di elementi inequivocabili, che la rendita pregressa è stata determinata da errore materiale di computo di vani o superfici.

3. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni dell'articolo unico, commi 336 e 337, della L. 30.12.2004 n. 311, sulla decorrenza della rendita attribuita in forza del procedimento ivi disciplinato.

4. Il rimborso è effettuato nel termine di centoottanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

5. Non sono dovuti i rimborsi d'importo inferiore a Euro 5,00.

Note

Il testo delle disposizioni richiamate nel terzo comma è riportato in calce all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 26 bis – Interessi

1. Gli interessi dovuti al Comune per parziali, ritardati od omessi versamenti e gli interessi spettanti al contribuente per versamenti indebiti sono fissati nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti al contribuente.

Art. 27 - Inedificabilità sopravvenuta

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili, per un periodo non anteriore a cinque anni dalla data in cui il vincolo di inedificabilità è divenuto esecutivo ai sensi di legge.
2. Al rimborso si fa luogo su istanza dell'interessato, da proporsi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di cui al primo comma, e l'imposta è maggiorata degli interessi al saggio legale, tempo per tempo vigente, dal versamento al saldo.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora il vincolo di inedificabilità sia annullato dal giudice amministrativo o sia revocato, entro due anni dall'apposizione, dal Comune o dall'autorità preposta. Le somme eventualmente già rimborsate devono essere in tal caso restituite all'Amministrazione comunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, senza interessi; in caso di mancata ottemperanza si procede a recupero coattivo.
4. Alle restituzioni disposte ai sensi del comma precedente è applicabile l'art. 25.

Art. 28 - Compensazioni

1. Il contribuente ha facoltà di compensare, in tutto o in parte, il rimborso dell'ICI pagata in eccesso nei precedenti periodi d'imposta con il tributo dovuto nell'anno in corso.

2. Per esercitare la facoltà di cui al primo comma l'interessato è tenuto a trasmettere all'Amministrazione una comunicazione attestante le somme oggetto di compensazione, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della rata in cui è stata operata la compensazione stessa.
3. Qualora gli importi a credito siano superiori all'imposta dovuta, l'eccedenza può essere portata in compensazione alle successive scadenze di pagamento.
4. Il contribuente ha facoltà di utilizzare la compensazione in modo parziale, ovvero di produrre istanza di rimborso per le somme a credito non ancora compensate.
5. Il contribuente che utilizza il modello F24 ha facoltà di compensare l'ICI a debito con crediti relativi a tributi o contributi pagabili con il predetto modello, ovvero di compensare il proprio credito per ICI con somme a debito per i medesimi tributi o contributi. In tal caso non sussiste l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2.

Art. 29 - Riscossione coattiva

1. Il recupero delle somme incorporate negli avvisi di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni, che non siano pagate nei termini di legge, e delle somme rateizzate non pagate alle scadenze di cui all'art. 25, e non rimborsate da garanti, è effettuato mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni, oppure mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 14.4.1910 n. 639 nel testo vigente.
- 1 bis. Il titolo esecutivo di riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. E' in facoltà del Funzionario responsabile far precedere l'avvio del procedimento coattivo di riscossione da un sollecito di pagamento, in cui si invita il debitore moroso a corrispondere l'importo dovuto maggiorato degli interessi legali dalla scadenza al saldo.

3. Gli importi non riscossi per infruttuosità delle procedure coattive di cui al primo comma possono costituire oggetto di cessione del credito, senza assunzione della garanzia di solvenza del debitore ex art. 1267 c.c., ad istituti bancari o ad intermediari finanziari autorizzati. La cessione è disposta con delibera della Giunta Comunale.

Note

d.p.r. 29.9.1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

r.d. 14.4.1910 n. 639

T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

Art. 30 - Fondo incentivante

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. p), del d. lgs. n. 446/1997, è riconosciuto al personale addetto all'ufficio tributario un compenso incentivante, nella misura del cinque per cento del gettito, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni, materialmente incassato nel corso dell'anno solare in forza delle attività di accertamento e non soggetto a restituzione. In caso di riscossione in pendenza di giudizio, le relative somme sono computate nel fondo all'atto del rigetto dell'impugnativa del contribuente con sentenza definitiva.

2. L'individuazione degli aventi diritto, le modalità di ripartizione del compenso ed i termini di erogazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, sentiti il Funzionario responsabile d'imposta, gli addetti all'ufficio Tributi ed il Responsabile della Ragioneria in conferenza di servizio.

3. Il presente articolo non si applica qualora le funzioni di accertamento siano devolute a soggetto esterno all'Amministrazione, a sensi dell'art. 4, comma terzo.

Note

Il testo dell'art. 59 del d. lgs. 446/97, è riportato in calce all'art. 1 del presente Regolamento

Art. 31 – Interpello

1. In caso di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento in tema di imposta comunale sugli Immobili, il contribuente può formulare istanza di interpello all'Amministrazione su fattispecie concrete di proprio interesse.

2. La presentazione dell'istanza non sospende i termini degli adempimenti previsti dalla disciplina del tributo. Il Comune ha l'obbligo di notificare una risposta motivata nel termine di centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La risposta all'interpello è vincolante per l'Amministrazione ed il richiedente, che devono ad essa uniformare la propria condotta, limitatamente alla fattispecie sottoposta ad esame. Il Comune non può, sotto pena di nullità, imporre prescrizioni od irrogare sanzioni al contribuente che si sia conformato alle indicazioni del parere.

4. La mancata risposta nel termine di cui al comma 2 determina il tacito accoglimento dell'interpretazione o della soluzione prospettata dal contribuente, al quale, sotto pena di nullità, non possono essere imposte prescrizioni nè irrogate sanzioni.

5. Eventuali mutamenti di indirizzo, derivanti da modifiche normative o da orientamenti giurisprudenziali, devono essere resi noti all'interpellante e potranno essergli prescritti solo per il tempo successivo alla comunicazione.

6. L'istanza di interpello può essere formulata anche da associazioni di categoria, organismi sindacali ed enti esponenziali di collettività, per fattispecie rilevanti di portata generale e di interesse dei soggetti associati o rappresentati. In tal caso, alla risposta deve essere data la massima pubblicità, anche mediante inserzione nel sito internet comunale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei commi precedenti.

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 - Adempimenti dichiarativi ed accertativi

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, e subordinatamente all'entrata in vigore del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio che accerta il completamento e la funzionalità del sistema di interscambio dei dati catastali, è soppresso l'obbligo del contribuente di comunicazione al Comune delle variazioni di soggettività passiva.

Note

La dichiarazione – denuncia ICI è stata soppressa dall'art. 37 comma 53 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4.8.2006 n. 248 (c.d. decreto Bersani – Visco). La comunicazione ICI è stata a sua volta soppressa dall'articolo unico, comma 175, della legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007).

L'art. unico, comma 156, lettera d), della legge 27.12.2006 n. 296 ha abrogato i commi 1, 2, 2 bis e 6 dell'art. 11 d. lgs. 504/1992, sopprimendo i procedimenti richiamati nel secondo comma del presente art. 33 del regolamento.

Il completamento e la funzionalità del sistema di interscambio dei dati catastali sono stati accertati con decreti del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 novembre 2007 e 9 dicembre 2007.

Art. 33 – Abrogazioni

1. Il Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, approvato con deliberazione consiliare 23.12.1998 n. 86 e successive modifiche, è abrogato.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Moggio Udinese incompatibili con le norme del presente Regolamento.

§§§§§§§